



COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO

PROVINCIA DI PADOVA

Via G. Marconi, 26 – 35020 SAN PIETRO VIMINARIO - ☎ 0429/760111 - 📠 0429/762329

Partita IVA e Codice Fiscale 00669560286

ORIGINALE

Reg. delib. **N°29**
del 23-12-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ANNO 2022 (SITUAZIONE AL 31/12/2021) AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.
---------	--

Oggi **ventitre** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Straord. urgenza di Prima convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
CURZIO FEDERICO	Presente	RENESTO FABIO	Assente
FORTIN STEFANO	Presente	FORTIN MELISSA	Presente
ZANETTI FABIO	Presente	FRANZA GIOVANNI	Presente
DE ZUANI NICOLAS	Presente	BERTIN LUCA	Assente
FURLAN ROSSELLA	Presente	VECCHIATO DANIELE	Presente
SADOCCO ARTURO	Presente	BOAROLO ENZO	Assente
RANGO DEBORA	Assente		

Presenti 9 Assenti 4

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE CALLEGARI ENNIO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. CURZIO FEDERICO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Fungono da scrutatori i consiglieri:
DE ZUANI NICOLAS
FRANZA GIOVANNI
VECCHIATO DANIELE

OGGETTO	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ANNO 2022 (SITUAZIONE AL 31/12/2021) AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.
---------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

Richiamato il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, il quale pone l'obbligo della ricognizione delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, richiedendone una revisione con cadenza periodica annuale;

Visto, in particolare, l'art. 20, comma 1, del del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *“annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1:

“2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

Atteso che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”, nonché, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo: “e' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, d.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete;

Considerato che le società c.d. in house, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettino i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfino il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute"; la delibera di Consiglio comunale n. 22/2018, la delibera di G.C. n.24/2019, la deliberazione di C.C. n. 32 del 31.12.2020 e la deliberazione di C.C. n.30 del 15.12.2021;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di San Pietro Viminario con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalla società partecipata posseduta dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dall' ufficio comunale competente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e a quanto indicato nelle *Schede di Analisi* (alleg. A) allegate alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'ente alla data del 31/12/2021, detiene le seguenti partecipazioni:

N.	DENOMINAZIONE	% PARTECIPAZIONE	ATTIVITA'
----	---------------	------------------	-----------

	ACQUEVENETE SPA	0,81 %	Acquedotto e gestione acque reflue
--	-----------------	--------	------------------------------------

Dato atto che, esaminata la singola partecipazione detenuta dall'ente, si evidenzia che:

1) trattasi di società risultante dalla fusione per incorporazione di Centro Veneto Servizi spa in Polesine Acque s.p.a. ed avente ad oggetto la gestione di tutte le opere acquedottistiche e fognarie, comprese quelle esistenti a servizio delle popolazioni dei 108 Comuni aderenti.

2) Detta società, alla quale il Comune di San Pietro Viminario partecipa con una quota pari allo 0,81%, rientra nelle categorie di cui all'articolo 4, comma 2 lett.a) del D.lgs 175/2016 ossia tra le società ***“di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”***.

Pertanto, essendo ente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, non costituisce oggetto di interventi di razionalizzazione.

Quanto alle partecipazioni indirette per il tramite di Acquevenete s.p.a. di cui all'allegato A)

DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA	Tipologia
VIVERACQUA SCARL	Società consortile a responsabilità limitata	Società partecipata al 6,07 di Acquevenete

vengono escluse dalla revisione periodica trattandosi di partecipate da quotata, e non controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche. Ne consegue che ai sensi dell'art. 1, comma 5, del TUSP, le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l'articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.

Oltretutto si evidenzia che per nessuna delle società indirette di cui sopra si presenta una situazione di controllo da parte del Comune ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, per cui ne discende che, in ogni caso, le predette società non andrebbero incluse nel piano in parola.

Dato atto di tutto quanto sopra considerato;

Sentiti gli interventi:

Consigliere Franza chiede il valore delle azioni di Acquevenete,

Sindaco risponde che il Comune detiene lo 0,81% della quota azionaria della società pari a 2.083.950 azioni,

Consigliere Zanetti ricorda come, in seguito alla fusione tra le due precedenti società di Padova e Rovigo, si sia giunti a questo computo delle azioni il cui valore è da richiedere al Presidente di AcqueVenete.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

Presenti n. 9 Consiglieri, con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente di e che, sulla base dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e a quanto indicato nelle Schede di Analisi (alleg. A) allegate alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, non sussistono ragioni di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2021 del Comune di San Pietro Viminario, ai sensi dell'art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

2) di dare atto che, per le ragioni espresse nelle premesse della presente deliberazione, la società partecipata dall'Ente, Acquevenete s.p.a., resterà, allo stato, nel portafoglio finanziario del Comune senza necessità di procedere ad interventi di razionalizzazione in quanto trattasi di partecipazione rientrante nelle categorie di cui all'articolo 4, comma 2 lett.a) del D.lgs. 175/2016 ossia tra le società **"di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"**;

3) di dare atto che il presente provvedimento costituisce aggiornamento/rendicontazione al provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni disposta con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 29/09/2017;

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di San Pietro Viminario;

5) di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti, non vi sono ulteriori riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune (ai sensi art 49 TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);

6) di dare mandato all'Ufficio preposto di trasmettere copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i.

Di dichiarare il presente atto, con successiva, separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ANNO 2022 (SITUAZIONE AL 31/12/2021) AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
CURZIO FEDERICO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CALLEGARI ENNIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.